



CONI

# Monitoraggio Attività Legislativa

## Dicembre 2017

a cura di  
Affari Legislativi, Istituzionali  
e Attività di Presidenza

Publicata in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione per l'anno 2018 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 che prevede, tra l'altro, misure dedicate allo sport.

L'Assemblea del Senato della Repubblica ha approvato definitivamente il DDL 361-B/AS - RANUCCI (PD), in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI, delle FSN, DSA, degli EPS e del CIP. Il provvedimento è in

attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Con riferimento al DDL 2957/AS - COSTA ed abbinati, in tema di revisione e riordino della normativa sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, le relatrici per le Commissioni riunite Finanze (VI) e Industria (X) del Senato della Repubblica, tenuto conto della fase della legislatura, hanno rimesso il loro mandato ritenendo non sussistenti le condizioni necessarie a un esito positivo dell'esame congiunto dei provvedimenti.

<b>1</b>	<b>Gazzetta Ufficiale</b>	
1.1	LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 Bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020	4
1.2	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO 18 DICEMBRE 2017 Corso legale, contingente e modalità di cessione moneta "FIFA World Cup Russia 2018"	12
1.3	LEGGE 4 DICEMBRE 2017, N. 194 Accordo cooperazione settore difesa Italia – Mozambico	12
1.4	LEGGE 27 NOVEMBRE 2017, N. 185 Accordo cooperazione settore difesa Italia – Ecuador	12
1.5	LEGGE 27 NOVEMBRE 2017, N. 180 Accordo cooperazione settore difesa Italia – Gabon	13
1.6	REGIONE EMILIA - ROMAGNA - LEGGE 31 MAGGIO 2017, N. 8 Promozione e sviluppo delle attività motorie e sportive	13

<b>2</b>	<b>Camera dei Deputati</b>	
2.1	ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI – PDL 4365 Deducibilità dei compensi per intermediazione nel professionismo	15
2.2	ANNUNCIO PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE - PDL 4778 Tutela dei cavalli nello sport	16

	<b>Senato della Repubblica</b>	
<b>3</b>	3.1 ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA - DDL 361-B Limiti al rinnovo dei mandati degli organi CONI, FSN, DSA, EPS e CIP	17
	3.2 ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI – DDL 2957 ED ABBINATI Concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo	19
	3.3 ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI – DDL 2914 ED ABBINATI Riordino normativa pesca sportiva	20
	3.4 ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA COMMISSIONI – ATTO N. 1024 Finanziamenti europei nello sport	21
	3.5 ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE IN SEDE REFERENTE - DDL 2955 Modifiche legge 91/1981 sul professionismo sportivo	21

	<b>PARLAMENTO</b>	
<b>4</b>	4.1 TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI - Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere Inchiesta su "mafia e calcio"	22
	4.2 TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI – Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino Cortina 2021 Piano degli interventi per eventi sportivi di sci alpino	23

### Legge 27 dicembre 2017, n. 205

*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*

#### **Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:**

29 dicembre 2017 - Serie Generale n. 302

Supplemento Ordinario n. 62

La legge, costituita da 19 articoli e vari allegati, contiene le misure necessarie a conseguire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati dal Governo nel Documento programmatico di bilancio 2018, volti a proseguire il percorso di consolidamento dei conti pubblici ed a fornire sostegno alla crescita economica.

Il provvedimento prevede la riassegnazione delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018 e dispone, inoltre, che le somme stanziata e destinate al CONI per il finanziamento dello sport costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato.

Con riferimento alle misure dedicate allo sport, si riportano a seguire le norme di interesse.

#### **FONDO ANTIBRACCONAGGIO ITTICO**

##### **Articolo 1, comma 125**

La norma, integrando l'articolo 40 della legge n. 154/2016, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, istituisce presso il Ministero della difesa il "Fondo antibracconaggio ittico", con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, destinato a potenziare i controlli delle acque interne da parte del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri.

La definizione delle modalità di utilizzo del Fondo è demandata ad un successivo decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e finanze. Si prevede, inoltre, che le regioni possano concorrere al relativo finanziamento, nel limite delle disponibilità dei propri bilanci finalizzate a tale scopo.

#### **AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI CALCIO**

##### **Articolo 1, comma 352, lettera a)**

La norma, per incentivare l'ammmodernamento degli impianti calcistici, introduce un'agevolazione fiscale in favore delle società appartenenti alla Lega di Serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che destinano le risorse derivanti dalla mutualità generale - di cui all'articolo 22 del d.lgs. n. 9/2008 - a interventi di ristrutturazione degli impianti sportivi di cui sono proprietarie o concessionarie. Viene, infatti, riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino ad un massimo di 25.000 euro, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

L'individuazione delle modalità di attuazione

dell'incentivo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, è demandata ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

### COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI E RELATIVA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

#### Articolo 1, comma 352, lettera b)

La norma, che sostituisce l'articolo 26 del d.lgs. n. 9/2008, concerne i criteri di ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato di calcio di serie A, dedotte le quote per la mutualità generale.

In particolare:

a) il 50% delle risorse è suddiviso in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A;

b) il 30% è distribuito in relazione ai risultati sportivi conseguiti, determinati sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo campionato (15%), dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati (10%) e dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947 (5%);

c) il restante 20% è attribuito in relazione al radicamento sociale, determinato sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, nonché in subordine l'audience televisiva certificata.

L'individuazione dei criteri di ponderazione delle quote di cui alla lettera b) nonché di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui alla lettera c) è demandata ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

### SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA

#### Articolo 1, commi da 353 a 357

Le norme introducono la possibilità di esercitare l'attività sportiva dilettantistica con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile, ponendo una serie di contenuti statutari obbligatori e alcune misure fiscali e lavoristiche speciali.

Lo statuto, a pena di nullità, deve contenere: nella denominazione o ragione sociale le parole «società sportiva dilettantistica lucrativa»; nell'oggetto o scopo sociale lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche; il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina; l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» in possesso di determinati titoli di studio.

Sul piano fiscale, si prevede la riduzione dell'IRES alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Inoltre, si dispone che siano assoggettati ad aliquota IVA ridotta al 10% i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

Sul piano lavoristico, si modifica l'articolo 2, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 81/2015, in materia di collaborazioni rese a fini istituzionali in favo-

re di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle FSN, alle DSA e agli EPS riconosciuti dal CONI, estendendo la previsione alle società sportive dilettantistiche lucrative.

## COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NELLO SPORT

### Articolo 1, commi da 358 a 360

Le norme disciplinano le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 81/2015. In particolare:

- si dispone che tali prestazioni, come individuate dal Consiglio nazionale del CONI, siano oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- si prevede che i compensi derivanti da detti contratti siano considerati fiscalmente: redditi diversi se stipulati da società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI;
- si prevede che dal 1° gennaio 2018 i collaboratori che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI siano iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), al fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l'INPS (con contribuzione dovuta, nei primi 5 anni dall'entrata in vigore della legge, in misura pari al 50% del compenso spettante al collaboratore). L'imponibile pensionistico viene ridotto in analoga misura e si precisa che per tali collaboratori non operano forme di assicurazione diverse dalla citata IVS.

## USO E GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

### Articolo 1, comma 361

La norma - modificando l'articolo 90, commi da 24 a 26, della legge n. 289/2002 alla luce della nuova possibilità di esercitare l'attività sportiva dilettantistica con scopo di lucro - interviene in tema di uso e gestione degli impianti sportivi.

In particolare:

- si dispone che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali sia aperto a tutti i cittadini e debba essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro;
- si prevede che, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda farlo direttamente, la gestione degli impianti sportivi sia affidata in via preferenziale - oltre che ad associazioni sportive dilettantistiche, EPS, DSA e FSN - anche a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;
- si dispone che le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici vengano posti a disposizione in via preferenziale di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari.

## FONDO SPORT E PERIFERIE

### Articolo 1, comma 362

La norma attribuisce natura strutturale al Fondo "Sport e Periferie" - istituito col decreto-legge n. 185/2015, come modificato dalla legge n. 9/2016 - autorizzando la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, da iscriverne su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le risorse sono assegnate all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le relative modalità di gestione, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, com-

ma 2, lettere a) b) c), del citato decreto-legge, facendo salve le procedure in corso.

## **SPORT BONUS**

### **Articolo 1, commi da 363 a 366**

Le norme introducono per le imprese un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari. Il credito d'imposta, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, è utilizzabile solo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Inoltre, viene disposto che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunichino all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, dandone adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici, nonché lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

L'individuazione delle disposizioni applicative, anche al fine del rispetto del limite di spesa, è demandata ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

## **AUMENTO ESENZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

### **Articolo 1, comma 367**

La norma modifica l'articolo 69, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, elevando da 7.500 euro a 10.000 euro l'esenzione fiscale per le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del medesimo TUIR.

## **RICORSO AL LAVORO OCCASIONALE DA PARTE DI SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE PER "STEWARDS"**

### **Articolo 1, comma 368**

La norma - intervenendo sull'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017 - consente alle società sportive professionistiche, per il servizio degli "stewards" negli impianti sportivi, di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, di fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali e di acquistare libretti nominativi prefinanziati per il pagamento delle loro attività.

Si intendono prestazioni di lavoro occasionali le attività degli "stewards" che, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore, danno luogo per ogni prestatore a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro annui.

## **FONDO UNICO A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO**

### **Articolo 1, comma 369**

La norma istituisce presso l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" finalizzato a sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano, con una dotazione di 12 milioni di euro per il 2018, 7 milioni di euro per il 2019, 8,2 milioni di euro per il 2020 e di 10,5 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Le risorse del fondo sono destinate a finanziare progetti finalizzati a:

- a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport;
- b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale;
- c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale;
- d) sostenere la maternità delle atlete non professioniste;
- e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento

della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione;

f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale ed internazionale.

In relazione alla finalità di cui alla lettera e), si prevede, inoltre, che i minori cittadini di paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possano essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle FSN, alle DSA o agli EPS, anche paralimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto è previsto per i cittadini italiani.

L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi annualmente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

#### **AGEVOLAZIONI PER LE SOCIETÀ DI LEGA CALCIO PROFESSIONISTICO**

##### **Articolo 1, comma 370**

La norma prevede che l'importo che residua alla data del 1° gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile - nell'ambito del contributo straordinario concesso al CONI, di cui all'articolo 145, comma 13, della legge n. 388/2000 - sia utilizzato, ai medesimi fini indicati nella predetta disposizione e nel limite di 1 milione di euro all'anno, per la concessione da parte del CONI alle società appartenenti alla Lega Calcio Professionistico che ne facciano richiesta di:

- a) un contributo annuo in forma capitaria pari a 5.000 euro e un contributo annuo pari al 50% della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e ogni giovane professionista di età inferiore a 21 anni, come rispettivamente regolamentati dalla FIGC;
- b) un contributo annuo pari al 30% dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico.

La definizione delle modalità di applicazione delle agevolazioni sono demandate ad un suc-

cessivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il CONI, la FIGC e la Lega Calcio Professionistico.

#### **CONTRIBUTO ITALIANO ALLA WADA**

##### **Articolo 1, comma 371**

La norma autorizza l'ulteriore spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 850.000 euro a decorrere dall'anno 2019, al fine di corrispondere il contributo italiano all'Agenzia mondiale antidoping (World Anti-doping Agency).

#### **FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL CIP PER LA PRATICA SPORTIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DA LAVORO**

##### **Articolo 1, comma 372**

La norma disciplina il trasferimento annuale al CIP da parte dell'INAIL di un importo pari a 3 milioni di euro per la realizzazione di attività ricomprese nei piani quadriennali elaborati dall'INAIL, sentito il CIP, al fine di sostenere la pratica sportiva per il recupero dell'integrità psicofisica ed il reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro.

Gli oneri derivanti da tale trasferimento - effettuato previa approvazione da parte dell'INAIL di una relazione predisposta dal CIP ed attestante la realizzazione delle attività previste dai piani nel periodo di riferimento - sono posti a carico del bilancio dell'INAIL, utilizzando le risorse già destinate in via strutturale per la remunerazione delle attività e dei servizi su base convenzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **REGISTRO NAZIONALE DEGLI AGENTI SPORTIVI**

##### **Articolo 1, comma 373**

La norma istituisce presso il CONI il registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve



essere iscritto - dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro - il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Inoltre:

- sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione al registro;
- si fa salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015;
- si prevede il divieto per gli sportivi professionisti e per le società affiliate a una federazione sportiva professionistica di avvalersi di soggetti non iscritti al registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge;
- viene demandata ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CONI, la definizione delle modalità di svolgimento delle prove abilitative, della composizione e delle funzioni delle commissioni giudicatrici, delle modalità di tenuta e degli obblighi di aggiornamento del Registro e dei parametri per la determinazione dei compensi;
- si dispone che il CONI, con regolamento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, disciplini i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo.

#### **CONTRIBUZIONE E TRATTAMENTI PENSIONISTICI PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI**

##### **Articolo 1, comma 374**

La norma, modificando il d.lgs. n. 166/2017, incrementa il contributo di solidarietà previsto nell'ordinamento pensionistico degli sportivi professionisti e reca una correzione formale nella disciplina dei trattamenti pensionistici dei medesimi soggetti.

## **UNIVERSIADE NAPOLI 2019**

### **Articolo 1, commi da 375 a 388**

Le norme sono volte ad assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019 e prevedono la nomina di un commissario straordinario, che subentra ai soggetti già istituiti, cui è affidato il compito di provvedere all'attuazione del piano degli interventi necessari.

La normativa, richiamando parte della disciplina prevista per gli eventi sportivi di sci alpino di Cortina d'Ampezzo del 2020/2021 (articolo 61 del decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017), delinea le procedure per la predisposizione e l'approvazione del piano, le funzioni - tra cui quella di stazione appaltante - ed i poteri del commissario straordinario, i termini di consegna delle opere e della chiusura della gestione commissariale e reca deroghe al codice dei contratti pubblici. Inoltre:

- allo scopo di assicurare la realizzazione degli interventi del piano, viene costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, il Ministro per lo Sport, che la presiede, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, il commissario straordinario, il Presidente della regione Campania, il Sindaco del comune di Napoli, il Presidente della FISU, il Presidente del CUSI, il Presidente del CONI e il Presidente dell'ANAC;
- per le finalità della normativa, si proroga - dal 31 dicembre 2017 e fino alla completa esecuzione dei contratti e comunque non oltre il 31 dicembre 2019 - la funzionalità dell'Unità operativa speciale per Expo 2015, guidata dal Presidente dell'ANAC cui sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi ricompresi nel piano. La disciplina delle modalità e degli interventi oggetto delle verifiche da parte del Presidente dell'ANAC e dell'Unità Operativa Speciale, nonché delle modalità di comunicazione pre-

ventiva delle deroghe attivate è demandata ad un accordo tra lo stesso Presidente dell'ANAC ed il commissario straordinario;

– si prevede che il prefetto di Napoli assicuri lo svolgimento delle attività volte alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche comunque connesse allo svolgimento della manifestazione. Il medesimo prefetto, tra l'altro, può agire in deroga alle disposizioni relative alla documentazione antimafia, di cui al Codice delle leggi antimafia;

– viene istituito un Gruppo interforze centrale, a carattere permanente, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno per le attività di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia nonché per il supporto specialistico all'attività di prevenzione amministrativa dei prefetti, anche in relazione alla realizzazione di opere di massimo rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi l'intervento. Tale Gruppo interforze si articola in una o più sezioni specializzate, una delle quali dedicata alle attività connesse all'organizzazione dell'Universiade 2019;

– si autorizza la spesa di 100.000 euro, per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria.

#### **PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA**

##### **Articolo 1, comma 616**

La norma stabilisce che, nell'ambito dell'organico dell'autonomia previsto dalla legge n. 107/2015, il 5% del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa sia destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.

La disposizione mira a perseguire l'obiettivo for-

mativo del potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, previsto dall'articolo 1, comma 7, lettera g) della citata legge.

#### **SPORT UNIVERSITARIO**

##### **Articolo 1, comma 642**

La norma dispone l'incremento di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, dei fondi da destinare alle università, di cui all'articolo 3 della legge n. 394/1977, al fine di potenziare gli interventi posti in essere dalle stesse per favorire l'attività sportiva degli studenti universitari, nonché di sostenere la promozione dello sport universitario.

#### **INCREMENTO SPAZI FINANZIARI DEGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI**

##### **Articolo 1, comma 874**

La norma interviene sulle disposizioni dell'articolo 1, commi da 485 a 508, della legge di bilancio 2017, relative all'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali per investimenti, nell'ambito dei c.d. patti di solidarietà nazionali.

Per quanto di particolare interesse, la lettera a), sostituendo il comma 485, conferma le risorse ivi previste per il 2017 ed aumenta di 200 milioni di euro annui – da 700 a 900 milioni – le risorse stanziare per il successivo biennio 2018-2019; contestualmente, sempre con riferimento a tale biennio, incrementa di 100 milioni di euro - da 300 a 400 milioni - la quota delle suddette risorse da destinare all'edilizia scolastica, ed inserisce una ulteriore finalizzazione, per 100 milioni di euro annui, in favore degli interventi di impiantistica sportiva. La norma dispone, poi, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 un nuovo stanziamento pari a 700 milioni di euro annui.

La lettera d) introduce il comma 487-bis con il quale si dispone che gli enti locali comunichino all'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Con-

siglio dei ministri - entro il 20 gennaio di ciascun anno - gli spazi finanziari di cui necessitano per l'impiantistica sportiva, indicando anche il fondo di cassa e l'avanzo di amministrazione, al netto di alcune poste, relativi all'anno precedente.

La lettera g) introduce il comma 488-ter con il quale si dispone che l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri individui per ciascun ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto di un determinato ordine prioritario.

La lettera h) sostituisce il comma 489, prevedendo che l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri - entro il 10 febbraio di ciascun anno - individui gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari ed il relativo importo e che comunichi alla Ragioneria Generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale. Ferme restando le priorità di cui al comma 488-ter, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione di questi ultimi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino invece inferiori, l'importo eccedente è destinato alle finalità dei diversi interventi previsti al comma 492.

#### **FINALI DI COPPA DEL MONDO E CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO CORTINA D'AMPEZZO 2020/2021**

##### **Articolo 1, comma 876**

La disposizione è volta ad agevolare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021.

In particolare, in funzione della realizzazione del piano degli interventi (di cui ai commi 1 e 17 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017), viene data facoltà al commissario di:

- ridurre diversi termini previsti nelle procedure di affidamento e di aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di partenariato pubblico e privato;
- fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi attuativi del piano. In tale ipotesi, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici.

#### **ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO**

##### **Articolo 1, comma 1061**

La norma stabilisce che i dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al «Fondo speciale per concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva».

#### **FORMAZIONE AL SALVAMENTO IN ACQUE MARITTIME, ACQUE INTERNE E PISCINE**

##### **Articolo 1, comma 1136, lettera a)**

La norma - intervenendo sull'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19/2017 (c.d. Mil-leproroghe 2017) - differisce al 31 ottobre 2018 l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, con cui è stato adottato il regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante.

Conseguentemente, le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 ottobre 2018.

#### **AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI TORINO 2006**

##### **Articolo 1, comma 1151**

La norma posticipa al 31 dicembre 2018 il termine ultimo di operatività del Commissario liquidatore per le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**  
**Decreto 18 dicembre 2017**

*Corso legale, contingente e modalità di cessione della moneta d'argento da euro 10 commemorativa del «FIFA World Cup Russia 2018», in versione proof, millesimo 2018*

**Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:**  
27 dicembre 2017 - Serie Generale n. 300

Il decreto, costituito da cinque articoli, stabilisce che la moneta d'argento da euro 10 commemorativa del «FIFA World Cup Russia 2018», in versione proof, millesimo 2018, ha corso legale dal 2 gennaio 2018. Inoltre, ne determina il contingente in valore nominale e ne disciplina la prenotazione e la distribuzione.

**Legge 4 dicembre 2017, n. 194**

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014*

**Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:**  
21 dicembre 2017 - Serie Generale n. 297

Il provvedimento è costituito dall'Accordo e dal relativo articolato di ratifica.

L'Accordo, composto da 12 articoli, è finalizzato ad incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa.

Nello specifico, l'articolo 2, paragrafo 2, indica gli ambiti nei quali potrà svolgersi la collaborazione tra i due Paesi, tra cui lo sport militare (lettera j), mentre il paragrafo 3 del medesimo articolo prevede che lo scambio nel campo delle attività anche sportive (lettera i) sia una delle modalità di cooperazione tra le Parti.

La legge di ratifica si compone di 5 articoli.

**Legge 27 novembre 2017, n. 185**

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009*

**Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:**  
18 dicembre 2017 - Serie Generale n. 294

Il provvedimento è costituito dall'Accordo e dal relativo articolato di ratifica.

L'Accordo, composto da 15 articoli, è finalizzato ad incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa.

Nello specifico, l'articolo 3 indica gli ambiti nei quali potrà svolgersi la collaborazione tra i due Paesi, tra cui lo sport militare (lettera h), mentre l'articolo 4 prevede che lo scambio nel campo degli eventi anche sportivi (lettera i) sia una delle modalità di cooperazione tra le Parti.

La legge di ratifica si compone di 5 articoli.

## 1.5 ACCORDO COOPERAZIONE SETTORE DIFESA ITALIA - GABON

---

### **Legge 27 novembre 2017, n. 180**

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011*

### **Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:**

15 dicembre 2017 - Serie Generale n. 292

Il provvedimento è costituito dall'Accordo e dal relativo articolato di ratifica.

L'Accordo è finalizzato ad incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa. Nello specifico, il paragrafo 2 della sezione II indica gli ambiti nei quali potrà svolgersi la collaborazione tra i due Paesi, tra cui lo sport militare (lettera j), mentre il paragrafo 3 della medesima sezione prevede che lo scambio nel campo degli eventi anche sportivi (lettera i) sia una delle modalità di cooperazione tra le Parti.

La legge di ratifica si compone di 5 articoli.

## 1.6 PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

---

### **Regione Emilia-Romagna**

### **Legge 31 maggio 2017, n. 8**

*Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive*

### **Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:**

23 dicembre 2017 - 3° Serie Speciale Regioni n. 51

La legge semplifica e concentra in diciannove articoli le nuove opportunità per lo sport regionale, intervenendo lungo quattro direttrici: salute e benessere, programmazione e contributi, sicurezza, legalità e trasparenza.

In linea generale, l'articolo 1 concerne l'oggetto e le finalità del provvedimento; gli articoli 2 e 4 individuano, rispettivamente, le funzioni della regione e quelle dei comuni e degli altri enti locali.

L'articolo 3 disciplina il Piano triennale dello sport, volto ad individuare gli indirizzi delle politiche regionali per la promozione dell'attività motoria e sportiva, mentre l'articolo 9 reca l'istituzione della Conferenza sullo sport, quale organo con funzioni consultive.

L'articolo 5 prevede la concessione di contributi regionali, tra l'altro, in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nei registri del CONI e del CIP, di FSN, DSA ed EPS riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché di soggetti privati organizzatori di eventi sportivi rilevanti per il territorio regionale.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di monitoraggio e ricerca ed il successivo articolo 7 attiene alla promozione delle attività educative, formative e di aggiornamento.

L'articolo 8 dispone che la regione favorisca il coinvolgimento delle associazioni e società sportive dilettantistiche nel sistema educativo di istruzione e formazione, nel rispetto di alcuni requisiti, anche attraverso la diffusione delle atti-

ività sportive in orario e periodo extrascolastico. L'articolo 10 concerne la dichiarazione di pubblica utilità in caso di approvazione del progetto per la costruzione di impianti sportivi da parte di enti pubblici e ne fissa le relative condizioni. In tema di assistenza nelle attività motorie e sportive, l'articolo 11 disciplina, tra l'altro, il ruolo di coordinamento svolto dall'istruttore qualificato o dall'istruttore di specifica disciplina, i titoli di studio ed i requisiti richiesti per dette figure, oltre alle attività esentate dall'obbligo di assistenza, mentre l'articolo 12 reca il connesso regime sanzionatorio. L'articolo 13 prevede che gli enti locali indivi-

duino i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza pubblica e che disciplinino le condizioni e le modalità di affidamento in gestione degli stessi, con particolare riferimento a quelli aventi minore rilevanza economica, sulla base di determinati principi.

L'articolo 14 attiene alla trasmissione di una relazione finalizzata a valutare lo stato di attuazione della legge ed il successivo articolo 15 prevede misure per la lotta al doping.

Gli articoli da 16 a 19 recano le norme finanziarie, le abrogazioni, le disposizioni di prima applicazione e transitorie e l'entrata in vigore.

## 2.1 DEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI PER INTERMEDIAZIONE NEL PROFESSIONISMO

### ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI PDL 4365/AC - BERNARDO (PD)

*Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.*

### NORME D'INTERESSE

Intero articolato

**Stato:** 1° lettura – Commissione

### CAMERA DEI DEPUTATI

**Presentazione:** 14 marzo 2017

**Assegnazione Commissione Finanze (VI):**  
28 marzo 2017

**Relatore:** Maurizio BERNARDO (PD)

**Avvio Iter Commissione:** 11 maggio 2017

### Disciplina delle fattispecie connesse ai rapporti tra le società sportive e i procuratori nell'ambito delle trattative finalizzate alla stipulazione di contratti di prestazione sportiva.

#### 13 dicembre u.s.

La Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti al testo del provvedimento che, come risultante dalle seguenti proposte approvate, è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei prescritti pareri.

### ARTICOLO 1

#### 1.8 - IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

ART. 1. (Deducibilità dei compensi corrisposti dalle società sportive ai procuratori).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Per le società sportive professionistiche sono interamente ammessi in deduzione i costi sostenuti per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti, dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di

rinnovi contrattuali».

2. I costi sostenuti dalla società a beneficio dei procuratori per l'attività di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipula di contratti tra società sportive e sportivi professionisti sono considerati «oneri pluriennali» e seguono la disciplina fiscale per le spese relative a più esercizi, di cui all'articolo 108, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. All'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente: «i-ter) i compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali».

#### 1.2 – PESCO (M5S)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni: al capoverso comma 1-ter sostituire le parole: in-*

teramente ammessi in deduzione *con le seguenti*: ammessi in deduzione ai sensi del comma 1-quater; *dopo il capoverso comma 1-ter aggiungere il seguente*:

1-quater. Nel caso in cui il procuratore agisca nell'interesse sia delle società sportive professionistiche che degli sportivi professionisti il contratto tra le suddette società ed il procuratore deve indicare la percentuale di prestazione di cui al precedente comma riferita alle società sportive professionistiche ed agli sportivi professionisti. La deducibilità di tali prestazioni per le società sportive professionistiche coincide con la sola parte di prestazione, indicata nel contratto, riferita alla società sportiva professionistica. In assenza di indicazioni nel contratto della percentuale di prestazione riferita alle società sportive profes-

nistiche ed agli sportivi professionisti la deducibilità è ammessa nella misura del 50 per cento del valore complessivo della prestazione.

## ARTICOLO 2

### 2.1 – PESCO (M5S) e 2.2 - IL RELATORE

*Sopprimerlo.*

## ARTICOLO 3

### 3.3 - IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la parola: reddito con le seguenti: valore della produzione netta.*

## 2.2

## TUTELA DEI CAVALLI NELLO SPORT

---

**ANNUNCIO PRESENTAZIONE PROPOSTA  
DI LEGGE  
PDL 4778/AC - COVA (PD)**

*Disposizioni per la tutela dei cavalli nelle gare e manifestazioni ippiche e nella pratica dell'equitazione.*

**Presentazione:** 12 dicembre 2017

Testo in fase di pubblicazione



## 3.1 LIMITI AL RINNOVO DEI MANDATI DEGLI ORGANI CONI, FSN, DSA, EPS E CIP

### ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA DDL 361-B/AS - RANUCCI (PD)

*Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica.*

### NORME D'INTERESSE Intero articolato

**Stato:** in attesa di pubblicazione  
in Gazzetta Ufficiale

**SENATO DELLA REPUBBLICA (DDL 361/AS)**  
**Presentazione:** 2 aprile 2013  
**Assegnazione Commissione Istruzione (VII):**  
5 giugno 2013  
**Relatrice:** Josefa IDEM (PD)  
**Avvio Iter Commissione:** 28 gennaio 2014  
**Ultima seduta:** 30 settembre 2015  
**Avvio Iter Assemblea:** 30 giugno 2016  
**Approvazione:** 30 giugno 2016

**CAMERA DEI DEPUTATI (PDL 3960/AC)**  
**Trasmissione dal Senato della Repubblica:**  
1° luglio 2016  
**Assegnazione Commissione Cultura (VII):**  
6 luglio 2016  
**Relatrice:** Maria COSCIA (PD)  
**Avvio Iter Commissione:** 5 aprile 2017  
**Ultima seduta:** 13 luglio 2017  
**Avvio Iter Assemblea:** 17 luglio 2017  
**Approvazione:** 19 settembre 2017

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**Trasmissione dalla Camera dei Deputati:**  
20 settembre 2017  
**Assegnazione Commissione Istruzione (VII):**  
3 ottobre 2017  
**Relatrice:** Josefa IDEM (PD)  
**Avvio Iter Commissione:** 4 ottobre 2017  
**Ultima seduta:** 18 ottobre 2017  
**Avvio Iter Assemblea:** 22 dicembre 2017  
**Approvazione definitiva:** 22 dicembre 2017

**Limite di tre mandati, esercizio del diritto di voto per delega in assemblea, estensione della normativa al CIP e disciplina transitoria.**

### 22 dicembre u.s.

L'Assemblea del Senato della Repubblica ha approvato definitivamente il provvedimento che è costituito da 6 articoli ed interviene sul D.Lgs. n. 242/1999 e sul D.Lgs. n. 43/2017, recanti, rispettivamente, il riordino del CONI e la riorga-

nizzazione del CIP.

L'articolo 1, dopo aver confermato che gli organi del CONI restano in carica 4 anni e che i componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza

degli organi, dispone che il Presidente e gli altri componenti della Giunta nazionale, ad eccezione dei membri italiani del CIO, non possano svolgere più di tre mandati.

Tali previsioni vengono estese anche ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI.

L'articolo 2 prevede che gli statuti delle FSN e delle DSA promuovano le pari opportunità fra donne e uomini nell'ambito delle procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi. Detti soggetti restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati, limite che può essere abbassato dai singoli statuti, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie.

Per garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, si dispone che il CONI fissi i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega, al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del loro numero massimo, che non potrà essere comunque superiore a cinque. In caso di mancato adeguamento degli statuti ai citati principi generali da parte delle FSN e delle DSA, si stabilisce che il CONI, previa diffida, nomini un commissario ad acta, tenuto a provvedervi entro 60 giorni dalla nomina.

Tale disciplina si applica anche agli EPS, nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle FSN e delle DSA.

L'articolo 5 concerne le necessarie abrogazioni, conseguenti all'introduzione della nuova normativa. L'articolo 6 attiene alle disposizioni transitorie e finali. In particolare, prevede che:

- entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il CONI adegui lo statuto alle nuove previsioni e adotti i predetti principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega;
- entro 15 giorni dalla scadenza di tale ter-

mine, l'Autorità di Governo competente in materia di sport dichiarati decaduti, con proprio decreto, i componenti degli organi del CONI privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica;

– le FSN, le DSA e gli EPS adeguino i loro statuti alle nuove previsioni entro 4 mesi dall'approvazione delle modifiche statutarie del CONI;

– i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle FSN, delle DSA e degli EPS che sono in carica alla data di entrata in vigore della legge e che hanno già raggiunto il limite di tre mandati, possano svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Inoltre, in tal caso, si stabilisce che il Presidente uscente candidato venga confermato solo ove raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti;

– la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Gli articoli 3, 4 e 6, commi 5, 6 e 7, recano un'analogia disciplina per il CIP, le FSP, le DSP e gli Enti di promozione sportiva paralimpica.

In merito all'esame degli ordini del giorno, con parere favorevole della relatrice, IDEM (PD), e della Ministra per i rapporti con il Parlamento, FINOCCHIARO, è stato approvato il seguente:

**G2.100 – CENTINAIO (LNA):** impegna il Governo a promuovere incontri con il CONI, le federazioni sportive e le discipline sportive associate finalizzati ad una modifica dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate - principio 6, punto 6.4, comma 1, (approvati con deliberazione del Consiglio nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014) - per quanto attiene al numero delle deleghe che possono essere rilasciate.

### ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 2957/AS - COSTA ed abbinati

*Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo*

### NORME D'INTERESSE TESTO BASE

Intero articolato

**Stato:** 2° lettura - Commissioni

### CAMERA DEI DEPUTATI (DDL 4302/AC ed abbinato PDL)

**Presentazione:** 15 gennaio 2017

**Assegnazione Commissioni riunite Finanze (VI) e Attività Produttive (X):** 22 marzo 2017

**Relatori:** Sergio PIZZOLANTE (AP) e Tiziano ARLOTTI (PD)

**Avvio Iter Commissioni:** 6 aprile 2017

**Ultima seduta:** 12 ottobre 2017

**Avvio Iter Assemblea:** 16 ottobre 2017

**Approvazione:** 26 ottobre 2017

### SENATO DELLA REPUBBLICA

**Trasmissione dalla Camera dei Deputati:**

27 ottobre 2017

**Assegnazione Commissioni riunite Finanze (VI) e Industria (X):** 16 novembre 2017

**Relatrici:** Stefania PEZZOPANE (PD) e Mara VALDINOSI (PD)

**Avvio Iter Commissioni:** 7 dicembre 2017

### Revisione e riordino della normativa e inapplicabilità ai sodalizi sportivi dilettantistici.

#### 13 dicembre u.s.

A seguito della decisione di svolgere un ciclo di audizioni informali richieste da vari Gruppi parlamentari, le senatrici PEZZOPANE (PD) e VALDINOSI (PD), tenuto conto della fase della

legislatura, hanno rimesso il mandato di relatrici ritenendo non sussistenti le condizioni necessarie a un esito positivo dell'esame congiunto dei provvedimenti.

**ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI**  
**DDL 2914/AS - CATANOSO GENOESE (FI-PDL)**  
**ed abbinati**

*Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.*

**NORME D'INTERESSE TESTO BASE**  
Articoli 1, 13, 15, 16, 17, 18**Stato:** 2° lettura - Commissione**CAMERA DEI DEPUTATI (PDL 338/AC ed abbinata)****Presentazione:** 25 marzo 2013**Assegnazione Commissione Agricoltura (XIII):** 20 maggio 2013**Relatore:** Luciano AGOSTINI (MDP)**Avvio Iter Commissione:** 29 maggio 2013**Ultima seduta:** 2 agosto 2017**Avvio Iter Assemblea:** 18 settembre 2017**Approvazione:** 21 settembre 2017**SENATO DELLA REPUBBLICA****Trasmissione dalla Camera dei Deputati:**

22 settembre 2017

**Assegnazione Commissione Agricoltura (IX):** 28 settembre 2017**Relatori:** Angelica SAGGESE (PD)

e Mario DALLA TOR (AP)

**Avvio Iter Commissione:** 3 ottobre 2017**Ultima seduta:** 12 dicembre 2017

---

**Riordino della normativa in materia di pesca sportiva; Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura; pesca del tonno rosso; modifiche al vigente quadro sanzionatorio; contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.**

---

**12 dicembre u.s.**

La Commissione, dopo aver concluso l'esame degli emendamenti presentati al DDL 2914/AS (tutti respinti, ritirati o decaduti), ha conferito il mandato ai relatori, SAGGESE (PD) e DALLA TOR (AP), a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento, con assorbimento dei connessi disegni di legge e delle petizioni attinenti.

In merito all'esame degli ordini del giorno, il Governo - rappresentato dal Vice Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, OLIVERO - ha accolto il seguente, precedentemente accantonato, in un testo riformulato:

G/2914/8/9 (testo 2) – BERTUZZI (PD): impegna il Governo ad assegnare l'eventuale parte incrementale del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 ripartendola fra i vari sistemi di pesca interessati, nell'intento di tutelare la sostenibilità economica delle imprese e le aspettative della piccola pesca, ivi compresi i pescatori professionisti titolari di licenza autorizzati che risiedono ed operano nelle aree marine protette, che utilizza attrezzi compatibili con la regolamentazione europea, nel pieno rispetto degli indirizzi di gestione internazionali ed unionali.

## 3.4 FINANZIAMENTI EUROPEI NELLO SPORT

### ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA COMMISSIONI ATTO N. 1024

*Affare assegnato sulla ricognizione dei finanziamenti europei nei settori della cultura e dello sport, anche in vista dell'Anno europeo del patrimonio culturale*

**Stato:** approvazione risoluzione - Commissione

### SENATO DELLA REPUBBLICA

**Presentazione:** 5 luglio 2017

**Assegnazione Commissione Istruzione (VII):**  
6 luglio 2017

**Relatore:** Andrea MARCUCCI (PD)

**Avvio Iter Commissione:** 18 luglio 2017

**Approvazione risoluzione:** 13 dicembre 2017

### Elaborazione di un vademecum

#### 13 dicembre u.s.

La Commissione ha approvato lo schema di risoluzione, come riformulato, presentato dal presidente relatore, MARCUCCI (PD).

Tale documento comprende un vademecum sulle politiche e sui finanziamenti europei per

la cultura e lo sport, che potrà essere di supporto agli operatori interessati ed in particolare agli amministratori locali per non perdere preziose opportunità di partecipazione e di sviluppo locale.

## 3.5 MODIFICHE LEGGE 91/1981 SUL PROFESSIONISMO SPORTIVO

### ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE IN SEDE REFERENTE DDL 2955/AS - IDEM (PD)

*Modifica all'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di professionismo sportivo*

**Presentazione:** 26 ottobre 2017

**Assegnazione Commissione Istruzione (VII):**  
12 dicembre 2017

Il disegno di legge mira ad ampliare la platea di coloro che svolgono l'attività sportiva in modo professionale e rivede, quindi, i criteri generali in base ai quali attualmente si distingue la prestazione professionistica da quella dilettantistica.

Nello specifico, l'articolo 1 - sostituendo l'articolo 2 della legge n. 91/1981 - prevede che:

- sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i tecnici, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, di entrambi i sessi, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI;
- le prestazioni sportive degli atleti profes-

sionisti devono altresì costituire la loro prevalente attività lavorativa, per cui la frequenza a sedute di preparazione o allenamento non può essere inferiore alle 16 ore settimanali, con l'esclusione dal computo di quelle legate alla partecipazione a manifestazioni, gare o competizioni sportive;

- l'attività sportiva si presume quale prevalente attività lavorativa per gli atleti che svolgono, con carattere di regolarità, gare e competizioni sportive a livello nazionale e internazionale.

L'articolo 2 dispone che il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguino i rispettivi statuti a tali norme entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

## 4.1 INCHIESTA SU "MAFIA E CALCIO"

### TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI

#### Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### 21 dicembre – 9 gennaio uu.ss.

La Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con lettera in data 21 dicembre 2017, ha trasmesso la «Relazione sull'attività svolta» (Doc. XXIII, n. 34), nella quale viene dato conto sinteticamente degli esiti di numerose inchieste. Tale documento riporta, tra l'altro, parte delle risultanze dell'inchiesta su "mafia e calcio", contenute in una relazione sul tema (Doc. XXIII, n. 31). In merito alle proposte di modifica normativa, vengono citate quelle volte a:

- incentivare gli investimenti in tecnologia ai fini della sicurezza negli stadi, siano essi privati o pubblici;
- rafforzare lo strumento del Daspo ed introdurne uno di tipo privatistico, il c.d. Daspo interno;
- introdurre il reato di bagarinaggio;
- inasprire le sanzioni della giustizia sportiva;
- riformare la governance del mondo dello sport, rafforzando la centralità del CONI e la sua dimensione pubblicistica;
- reinserire la disposizione sul controllo preventivo dei capitali esteri;
- ampliare i poteri di vigilanza di COVISOC e COVISOD;
- ratificare la Convenzione di Macolin del Consiglio d'Europa del 18 settembre 2014 sulla manipolazione delle competizioni sportive;
- rafforzare a fini preventivi il sistema di monitoraggio sulle scommesse illegali su siti non autorizzati o su siti stranieri;
- vietare le scommesse sui campionati minori e limitarne le tipologie sugli altri.

Nell'ambito del filone d'inchiesta dedicato al tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso nel mondo del calcio professionistico, il 2 agosto 2017, è stato audito il Presidente del CONI al fine di fare il punto sulle criticità del sistema (sicurezza ed ordine pubblico, gestione degli impianti sportivi, bagarinaggio e secondary ticketing, scommesse, estorsioni e riciclaggio, assetti societari, condotta dei tesserati) e sulle prospettive di riforma per prevenire e contrastare ogni forma di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nel mondo dello sport.

**TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI****Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino Cortina 2021**

---

**20 dicembre – 9 gennaio uu.ss.**

Il Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino – Cortina 2021, con lettera in data 14 dicembre 2017, ha trasmesso il piano degli interventi per assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina

d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021.

Questa documentazione è stata trasmessa alle Commissioni Cultura (VII) e Ambiente (VIII) della Camera dei Deputati ed alle Commissioni Istruzione (VII) e Lavori Pubblici (VIII) del Senato della Repubblica.